

## IVA

# **Le tempistiche di effettuazione e di fatturazione delle operazioni con soggetti esteri**

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le nuove modalità di compilazione dell'esterometro hanno fatto sorgere **dubbi riguardo alle tempistiche di emissione dei documenti fiscali e di effettuazione delle operazioni**.

Complice anche un **non chiaro passaggio della [circolare 26/E/2022](#)**, riteniamo opportuno fornire una sintesi sulle tempistiche delle principali operazioni.

Premettiamo che **le operazioni con soggetti esteri non sempre sono anche operazioni con l'estero**.

La frase, volutamente un po' contorta, sta a significare che **non sempre i rapporti con soggetti esteri prevedono la vendita di merce che lascia l'Italia**, così come **l'effettuazione di prestazioni di servizi non comporta sempre una esenzione Iva**.

Per le **tempistiche di fatturazione** delle operazioni attive la regola generale è individuata dagli [articoli 6 e 21 del Decreto Iva](#), e **deroghe sono previste da tale ultimo articolo**, ma anche dal **D.L. 331/1993**, relativamente alle **cessioni comunitarie**. Vediamo le **regole generali e le principali deroghe**.

Iniziamo dalle **cessioni comunitarie**, per le quali la normativa prevede che le stesse **si considerano effettuate all'atto di consegna o spedizione della merce, e la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo**, fermo restando che **una anticipata emissione della fattura determina l'effettuazione dell'operazione**, nel limite dell'importo fatturato.

La particolarità di queste operazioni, rispetto alle altre, è che **un eventuale incasso anticipato del corrispettivo** (senza averne chiesto il pagamento con emissione di fattura) **non determina momento di effettuazione dell'operazione**.

Molte imprese che infatti **chiedono pagamenti anticipati parziali** che precedono la spedizione, **non emettono la fattura in tale momento**, in modo da emettere una fattura per l'importo complessivo all'atto di spedizione della merce, così da allineare la fatturazione, nei suoi importi, agli adempimenti Intrastat.

**L'adempimento Intrastat prevede infatti che la cessione comunitaria va comunicata con riferimento al mese in cui è partita la merce, e non in quello di emissione di fatture di acconto.**

Segnaliamo che **a livello puramente teorico**, il termine di emissione della fattura per le cessioni comunitarie **va al 15 del mese successivo**, indipendentemente dal fatto che la consegna o spedizione sia documentata con l'emissione di un documento di trasporto. La precisazione è nella maggior parte dei casi teorica, posto che il documento di trasporto è uno dei documenti che – ancorché non obbligatori – vengono sempre emessi per certificare l'uscita della merce dallo Stato italiano.

Al di fuori delle cessioni comunitarie, ci sono le **altre operazioni**, cioè quelle di esportazione, quelle nazionali (merce che parte dall'Italia e resta in Italia) e quelle estero su estero.

Per queste operazioni, che si considerano **effettuate all'atto della consegna o spedizione, o se antecedente all'atto dell'incasso del corrispettivo, la fattura va emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione**, salvo che all'atto di consegna o spedizione non sia **emesso un documento di trasporto** o altro documento equipollente, posto che **in tale caso la fattura può essere emessa fino al 15 del mese successivo**.

Quelle illustrate sopra sono le tempistiche individuate dalla norma Iva; poi, per motivazioni pratiche, ad esempio **sulle esportazioni non si è soliti emettere fatture differite**, così come – in modo non conforme alla norma – **molti non emettono le fatture quando incassano un anticipo sul corrispettivo**, in modo da avere una fattura unica, con l'importo globale, che viene emessa all'atto della partenza della merce e viene presentata in dogana.

La sanzione per tale violazione è “gestibile”, mentre talvolta riuscire ad esportare la merce a fronte di una emissione di fattura di acconto e di fattura di saldo diventa complicato, per delle **restrizioni imposte dalle dogane di certi Paesi** di destinazione della merce.

Passiamo alle **prestazioni di servizi**, le quali si distinguono in generiche e particolari.

In particolare, le tempistiche cambiano quando il cliente estero è “soggetto passivo”, ed a tali fini le prestazioni di servizi in deroga sono quelle relative ai **beni immobili**, quelle per **l'accesso a manifestazioni**, quelle di **ristorazione e catering**, quelle di **trasporto di persone** e quelle di **noleggio a breve termine di mezzi di trasporto**.

**Le prestazioni generiche verso soggetti passivi esteri si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione** (di maturazione per quelle a carattere periodico o continuativo), o se antecedente all'atto di incasso del corrispettivo. **Per queste operazioni la fattura va emessa**

**entro il 15 del mese successivo.**

**Per le prestazioni di servizi in deroga verso soggetti passivi stabiliti all'estero, e per quelle rese verso privati stabiliti all'estero, il momento di effettuazione è quello di incasso del corrispettivo, e la fattura va emessa entro 12 giorni.** Se la fattura viene emessa anticipatamente al momento di incasso del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata all'atto della fatturazione, limitatamente all'importo fatturato.